



Scuola Superiore Meridionale

Via Mezzocannone n. 4 – 80134 – Napoli - c.f. 95315120634 - PEC: ssm@pec.ssmeridionale.it

Ripartizione Affari Istituzionali e Negoziali, Didattica e Risorse Umane

U.S.P.E.C.O.

**IL RESPONSABILE DELLA
SCUOLA SUPERIORE MERIDIONALE**

- VISTO** il Decreto del MUR n. 141 del 27/01/2022 con il quale è stata istituita la Scuola Superiore Meridionale quale Istituto di Istruzione Universitaria di Alta Formazione Dottorale ad Ordinamento Speciale ed è stato approvato il relativo Statuto;
- VISTO** il Decreto del MUR n. 153 del 03/02/2026 con il quale è stato disposto il differimento dell'accREDITAMENTO iniziale della Scuola Superiore Meridionale entro l'avvio dell'anno accademico 2027/2028;
- VISTO** lo Statuto della Scuola Superiore Meridionale;
- VISTA** la delibera ANVUR n. 297 del 21/12/2021, acquisita con protocollo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II n. 133750 del 23/12/2021, con la quale, tra l'altro, è stata segnalata la necessità che la Scuola Superiore Meridionale si doti di un proprio corpus regolamentare;
- VISTO** l'art. 45 commi 1 e 4, dello Statuto della Scuola Superiore Meridionale ai sensi del quale *“In attuazione del disposto di cui all'art. 7 quinquies, comma 2, del D. L. 22/2020 (convertito dalla legge n. 41 del 06/06/2020), il Comitato Ordinatore di cui all'art. 1, comma 411, della legge n. 145/2018 svolge le funzioni ed i compiti degli organi riportati nel presente Statuto finalizzati ad assicurare il funzionamento della Scuola Superiore Meridionale (...).”*;
- VISTO** il decreto del Responsabile della Scuola Superiore Meridionale n.207 del 14/11/2025 con il quale è stato emanato il Regolamento per il conferimento di incarichi post -doc ai sensi dell'art. 22 bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240 della Scuola Superiore Meridionale;
- VISTO** il decreto del Responsabile della Scuola Superiore Meridionale n.49 del 12/03/2026 con il quale è stato aggiornato l'art.7 rubricato - *Modalità di svolgimento delle selezioni* - del predetto Regolamento, ed è stato introdotto nella valutazione anche il progetto di ricerca/programma di ricerca;
- VISTA** la delibera del Comitato Ordinatore n.43 del 04/05/2026 con la quale è stato autorizzato l'aggiornamento del Regolamento per il conferimento di incarichi post -doc ai sensi dell'art. 22 bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240 della Scuola Superiore Meridionale;
- VISTO** in particolare, l'aggiornamento che ha riguardato l'abrogazione della lett. d) del comma

3 dell'art. 5 e la modifica dell'art. 14 comma 1, in conformità a quanto previsto dagli artt. 22-bis e 22-ter della L. 240/2010;

DECRETA

È emanato il Regolamento per il conferimento di incarichi post-doc ai sensi dell'art. 22 bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240 della Scuola Superiore Meridionale che sostituisce integralmente il testo allegato al Decreto del Responsabile della Scuola Superiore Meridionale n.49 del 12.03.2026.

Il citato aggiornamento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale della Scuola Superiore Meridionale.

Il Responsabile della Scuola Superiore Meridionale

Prof. Arturo De Vivo

firmato digitalmente

Ripartizione Affari Istituzionali e Negoziali, Didattica e Risorse Umane il Dirigente dott.ssa Francesca D'Oriano f.to Unità organizzativa: Ufficio Segreteria del Rettore e del Direttore Generale, Procedure Elettorali, Comunicazione e Orientamento Capo Ufficio USPECO dott.ssa Michela Crescenzi e-mail: m.crescenzi@ssmeridionale.it
--



**REGOLAMENTO
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI POST-DOC
AI SENSI DELL'ART. 22-BIS DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240
DELLA SCUOLA SUPERIORE MERIDIONALE**

Approvato con delibera del Comitato Ordinatore
della Scuola Superiore Meridionale n.43 del 04/05/2026

Indice

Articolo 1- Ambito di applicazione e principi generali.....	3
Articolo 2 - Oggetto e finalità.....	3
Articolo 3 - Modalità di selezione e attivazione delle procedure	3
Articolo 4 - Bando di selezione	3
Articolo 5-Requisiti di ammissione ed esclusioni.....	4
Articolo 6-Commissione giudicatrice.....	5
Articolo 7-Modalità di svolgimento delle selezioni.....	5
Articolo 8-Colloquio e graduatoria di merito	6
Articolo 9-Termini del procedimento.....	6
Articolo 10-Stipula del contratto	7
Articolo 11-Svolgimento rapporto di lavoro	7
Articolo 12-Durata	7
Articolo 13-Cause di estinzione del rapporto di lavoro	8
Articolo 14-Incompatibilità.....	9
Articolo 15-Trattamento economico, fiscale, previdenziale e assicurativo.....	9
Articolo 16-Norme transitorie e finali.....	9
Articolo 17-Entrata in vigore e Pubblicità	10

Articolo 1 – Ambito di applicazione e principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti ai titolari di incarichi post-doc di cui all'art. 22-bis della Legge 30 dicembre 2010, n.240.

Articolo 2 - Oggetto e finalità

1. La Scuola Superiore Meridionale può stipulare, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, contratti a tempo determinato denominati “incarichi post-doc”, finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

2. Gli incarichi post-doc hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del precedente periodo anche da parte di istituzioni diverse con il medesimo soggetto non può superare i tre anni anche non continuativi.

3. I termini massimi di cui al precedente comma sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

Articolo 3 – Modalità di selezione e attivazione delle procedure

1. Il conferimento degli incarichi post-doc avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

2. Laddove non finanziati con fondi esterni, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio, il Consiglio di Struttura Accademica delibera l'attivazione degli incarichi post-doc, il cui impegno di spesa è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

3. La delibera di approvazione deve indicare:

- a) il numero dei posti per i quali viene bandita la procedura;
- b) la durata degli incarichi post-doc;
- c) il Responsabile della ricerca;
- d) il gruppo scientifico disciplinare;
- e) uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico disciplinare;
- f) la sede di svolgimento delle attività;
- g) la struttura accademica di afferenza;
- h) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del contratto;
- i) l'importo dello stipendio annuo lordo onnicomprensivo.

4. La delibera di approvazione può indicare ulteriori eventuali elementi quali l'urgenza anche al fine di scongiurare il rischio di perdita di finanziamenti esterni.

5. La spesa complessiva per l'attribuzione degli incarichi post-doc non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per il conferimento degli assegni di ricerca e per la stipula del ricercatore di tipo A) a tempo determinato, come risultate dai bilanci approvati. Questo limite di spesa non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengono da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.

Articolo 4 -Bando di selezione-

1. Il bando di selezione, emanato con decreto del Rettore, deve contenere:

- a) il numero dei posti per i quali viene bandita la procedura;
- b) i requisiti di partecipazione;
- b) la durata degli incarichi post-doc;

- c) il gruppo scientifico disciplinare;
 - e) uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico disciplinare;
 - f) la sede di svolgimento delle attività;
 - g) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del contratto;
 - h) l'importo dello stipendio annuo lordo onnicomprensivo;
 - i) le modalità di selezione;
 - j) i criteri di valutazione ed i relativi punteggi massimi;
 - k) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
 - l) le modalità di convocazione dei candidati al colloquio pubblico;
 - m) il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
 - n) il trattamento giuridico, economico e previdenziale.
2. Il bando viene pubblicato nell'Albo Ufficiale della Scuola e sul sito istituzionale della medesima, sul sito del Ministero competente e sul portale dell'Unione Europea, oltre che in altre sedi come ritenuto opportuno. Ferma l'ufficialità della versione italiana del bando, al fine di consentirne la massima diffusione può essere redatta una versione sintetica in lingua inglese.

Articolo 5 – Requisiti di ammissione ed esclusioni

1. Possono partecipare alla selezione per l'attribuzione di incarichi post-doc esclusivamente i candidati, italiani o stranieri:
- a) in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero;
 - b) in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, del titolo di specializzazione di area medica, per i settori interessati.
2. Per il titolo che sarà conseguito all'estero nei casi di cui alla sopracitata lett. a) e b) la Commissione giudicatrice procederà alle valutazioni dell'equivalenza del titolo ai fini della prosecuzione della procedura di selezione ed al solo fine del conferimento dell'incarico.
3. Sono esclusi dalle selezioni:
- a) il personale di ruolo assunto a tempo indeterminato delle Università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 - b) coloro che hanno fruito di contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 240 del 2010, nel testo vigente successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 (Ricercatori RTT);
 - c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° compreso con un professore membro del Consiglio di Struttura Accademica che ha proposto l'attivazione del contratto ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico;
4. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta in qualsiasi momento con motivato decreto del Rettore.

Articolo 6 - Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è composta garantendo, laddove possibile, un'adeguata rappresentanza di genere, da tre componenti, scelti fra professori e ricercatori con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando. Possono essere nominati anche professori ed i ricercatori in servizio presso Atenei o Scuole Superiori ad ordinamento speciale; nonché professori e ricercatori di Atenei ed enti di ricerca stranieri che si trovino

in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.

2. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Rettore.

3. Nel decreto di nomina possono essere indicati fino a due membri supplenti.

4. Non possono far parte della Commissione, i professori e i ricercatori:

a) che abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'art. 1 – commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;

b) che si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;

c) i professori straordinari a tempo determinato ex art. 1 c. 12 della L. 230/2005;

d) i professori e i ricercatori che hanno ottenuto, nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione, una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

e) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice penale;

f) i professori e i ricercatori che si trovino in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.

5. Ogni componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste nel precedente comma 4.

6. La Commissione in occasione della prima riunione delibera i criteri e le modalità di valutazione nonché del colloquio.

7. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione ad eccezione del rimborso spese per i componenti fuori regione.

8. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica con le modalità ivi stabilite.

9. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione, fatti salvi casi di forza maggiore

10. Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina decorrono 30 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsiliazione dei Commissari.

Articolo 7 – Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La selezione avviene mediante la valutazione del curriculum scientifico-professionale e del progetto di ricerca/programma di ricerca (a seconda delle specifiche contenute nel bando).

La valutazione è integrata da un colloquio pubblico volto ad accertare l'attitudine e l'idoneità dei candidati allo svolgimento delle attività previste dall'incarico.

2. I candidati dovranno allegare la documentazione utile alla valutazione con le modalità richieste nel bando.

3. I candidati saranno valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri:

a) rilevanza e congruenza del percorso di studi con le attività oggetto dell'incarico;

b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca, di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione precedentemente svolte, nonché di eventuali esperienze lavorative, in relazione alle attività oggetto dell'incarico;

c) attinenza e rilevanza delle pubblicazioni allegate con l'attività oggetto dell'incarico;

d) valutazione del progetto di ricerca/ programma di ricerca proposto dal candidato;

e) colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico post-doc

ovvero sul progetto di ricerca/programma di ricerca, nonché alla valutazione della conoscenza anche di una lingua diversa dall'italiano.

4. La Commissione nella prima riunione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, tenuto conto che ai criteri di cui al comma 3 lett. a), b) e c) sono assegnati complessivamente massimo 40/100 punti; al criterio di cui al comma 3 lett. d) sono assegnati massimo 20/100 punti; al criterio di cui al comma 3 lett. e) sono assegnati massimo 40/100 punti.

5. La Commissione dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti procede collegialmente all'espressione per ogni singolo criterio di valutazione di un giudizio sintetico con attribuzione del relativo punteggio.

6. I punteggi della valutazione dei criteri di cui al comma 3 lett. a), b) e c) dovranno essere resi noti ai candidati prima dell'effettuazione del colloquio.

Articolo 8 - Colloquio e graduatoria di merito

1. Le pubblicazioni dei risultati della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, nonché dello svolgimento del colloquio sono indicate nel bando. Il colloquio stesso potrà essere effettuato anche con modalità a distanza che garantiscano l'identificazione del candidato e la pubblicità della prova.

2. Al termine dei colloqui, la Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto della somma dei punteggi dei titoli e del colloquio conseguiti dai candidati ed i relativi risultati sono pubblicati sul sito istituzionale della Scuola.

3. La Commissione, sulla base della graduatoria di merito, individua il vincitore della selezione. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 70 punti su 100 complessivi.

4. In caso di parità di punteggio la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

5. Nel caso di rinuncia dei vincitori dell'incarico post-doc o di mancata accettazione entro un termine fissato, gli incarichi post-doc sono conferiti ai candidati che siano risultati idonei secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.

Articolo 9- Termini del procedimento

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori con l'individuazione del vincitore entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga fino a 30 giorni.

2. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra il Rettore provvederà alla revoca della nomina.

3. Gli atti concorsuali, a seguito di controllo amministrativo, sono approvati con decreto del Rettore.

4. In sede di approvazione atti viene dichiarato il vincitore dell'incarico post-doc.

5. Entro 30 giorni dal decreto di approvazione atti l'interessato è invitato a stipulare il contratto in forma scritta.

6. E' consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato purchè compatibile con le attività dell'incarico.

7. La mancata stipula del contratto è considerata rinuncia.

Articolo 10 - Stipula del contratto

1. Nel contratto dovranno essere indicati:

a) la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro;

b) la sede principale di lavoro;

c) le prestazioni richieste;

d) l'indicazione del trattamento retributivo complessivo;

e) l'indicazione delle modalità con cui il contrattista post-doc è tenuto al deposito di un'apposita relazione attinente al risultato dell'attività svolta oggetto del contratto, approvata dal responsabile scientifico;

f) l'indicazione delle cause di risoluzione e di recesso dal contratto;

- g) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati relativi agli obblighi di riservatezza;
- h) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico della Scuola.
2. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

Articolo 11 - Svolgimento rapporto di lavoro

1. Il contrattista post-doc svolge esclusivamente le attività oggetto del contratto.
2. Gli Incarichi post-doc non danno luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli della Scuola Superiore Meridionale, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 "Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni".
3. Se non già nominato all'emanazione del bando, all'atto del conferimento dell'Incarico post-doc, è nominato un Responsabile scientifico delle attività oggetto del contratto, sotto la cui direzione devono essere svolte le attività stesse.
4. Il contrattista post-doc è sottoposto a controlli sanitari previsti dal D.lgs. 81/2008 a carico della Scuola Superiore Meridionale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
5. Al rapporto di lavoro si applicano per quanto compatibili le norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili e ogni altra norma in materia di diritti e tutele dei lavoratori e delle lavoratrici. L'aspettativa per motivi di famiglia non potrà protrarsi per più di 12 mesi, durante i quali il richiedente non usufruisce di alcun assegno né di contributi previdenziali. L'aspettativa per motivi di famiglia è autorizzata con delibera del Consiglio di Struttura Accademica.
6. Al termine del periodo annuale di godimento dell'Incarico post-doc, il titolare dovrà presentare una relazione finale sull'attività svolta sottoposta all'approvazione del responsabile scientifico di cui al comma 3 del presente articolo.

Articolo 12 -Durata

1. Gli incarichi post-doc, di durata almeno annuale, possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni.
2. L'eventuale proroga dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di tre anni anche non continuativi di cui all'art. 22 bis della L. 240/2010.
3. I termini massimi di cui ai due commi precedenti sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA).
4. Ai fini della durata complessiva dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
5. La proroga del contratto post-doc è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio di Struttura Accademica compatibilmente con le risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge.
6. La proroga del contratto di lavoro è sottoscritta dal titolare dell'incarico post-doc e dal Rettore.
7. La durata complessiva dei rapporti instaurati con il medesimo soggetto e relativi alla titolarità di contratti di ricerca (art. 22, Legge 240 del 2010), di incarichi post-doc (art. 22-bis, Legge 240 del 2010), di incarichi di ricerca (art. 22-ter, Legge 240 del 2010) e di contratti da ricercatore a tempo determinato RTT (art. 24, Legge 240 del 2010, nel testo vigente dal 30/06/2022), anche se conferiti o stipulati da parte di istituzioni diverse, non può in ogni caso superare gli 11 anni complessivi, anche se non continuativi. Ai fini del calcolo di tale durata non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o motivi di salute, secondo la normativa vigente.

Articolo 13- Cause di estinzione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata oltre che per la decadenza sopravvenuta, dalla

scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.

2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine qualora si verifichi una causa che ai sensi dell'art. 2119 c.c. non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto ovvero per impossibilità sopravvenuta.

3. È condizione risolutiva del rapporto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di selezione.

4. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto sia la mancata predisposizione della relazione sui risultati dell'attività sia la mancata approvazione da parte del responsabile scientifico della ricerca.

5. Decadono dal diritto di stipulare il contratto coloro che, entro il termine comunicato dalla Scuola, non sottoscrivano il relativo contratto, salvo ragioni di salute o cause di forza maggiore debitamente e tempestivamente comprovate.

6. Decadono altresì dall'attribuzione dell'Incarico post-doc coloro che forniscono false dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti, ai motivi di esclusione o alle incompatibilità di cui all'art. 14, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti.

7. Il titolare dell'Incarico post-doc può recedere dal contratto previa comunicazione scritta alla Scuola. Il pagamento dell'ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta.

8. Nei confronti del titolare di Incarico post-doc, che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegua regolarmente ed ininterrottamente per l'intero periodo, senza giustificato motivo, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o inadempienze, è avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del contratto, su proposta motivata del responsabile scientifico, approvata dal Consiglio della Struttura Accademica di afferenza. Le cause specifiche di risoluzione possono essere le seguenti:

- a) ingiustificato mancato inizio dell'attività o ritardo nell'effettivo inizio dell'attività;
- b) ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo che rechi pregiudizio al programma di ricerca;
- c) violazione del regime delle incompatibilità stabilito all'art.14, reiterato dopo un primo avviso;
- d) un giudizio negativo sulla ricerca svolta, espresso dal Consiglio della Struttura Accademica di afferenza.

Articolo 14-Incompatibilità

1. Gli incarichi post-doc sono incompatibili con:

-qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati; possono essere conferiti a personale in servizio presso pubbliche amministrazioni, purchè collocato in aspettativa senza assegni per il periodo di durata dell'incarico post-doc;

-la titolarità di assegni di ricerca, di incarichi di ricerca o di altri incarichi post-doc, di contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge 240/2010, anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;

-la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

2. Gli incarichi post-doc non sono compatibili con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

3. Il titolare del contratto non può in ogni caso svolgere attività che possano determinare situazioni di conflitto di interessi con le attività della Scuola e che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

4. Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari dei contratti possono chiedere, in via eccezionale, di svolgere incarichi esterni alla Scuola, previa autorizzazione del Consiglio di Struttura accademica e sentito il parere del responsabile scientifico della ricerca purchè: a) siano occasionali e di breve durata; b) non comportino un conflitto di interessi con la specifica attività di

ricerca svolta dal titolare di incarico post-doc; c) in relazione alle attività svolte, non rechino comunque pregiudizio alla Scuola.

Articolo 15 – Trattamento economico, fiscale, previdenziale e assicurativo

1. Ai titolari di incarichi post-doc è corrisposto, per la durata del contratto, un trattamento economico lordo onnicomprensivo definito in relazione all'impegno richiesto e la complessità delle attività da svolgere.
2. In ogni caso, come stabilito con decreto ministeriale, il trattamento economico di cui al comma 1 non può essere inferiore al trattamento economico spettante al ricercatore confermato a tempo definito in classe 0, al momento della sottoscrizione del contratto.
3. Tale importo, che si intende al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante, è attribuito al titolare dell'incarico post-doc in rate mensili posticipate di pari importo.
4. Il trattamento retributivo annuo lordo non è soggetto né ad indicizzazione né a rivalutazione ed è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti.
5. Il rapporto di lavoro che si instaura tra la Scuola e il trattatista è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi da lavoro dipendente.
6. La Scuola provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro ed alla responsabilità civile.

Articolo 16 – Norme transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. 45 comma 1 dello Statuto, in attuazione del disposto di cui all'art. 7 quinquies, comma 2, del decreto-legge n.22/2020 (convertito dalla legge n. 41 del 6 giugno 2020) le funzioni e i compiti degli organi riportati nel presente regolamento sono assicurate dal Comitato Ordinatore. In attuazione della delibera del Comitato Ordinatore n. 4 del 16/03/2022, la sottoscrizione degli atti relativi all'attuazione delle attività ivi individuate ed ogni altra specifica ulteriore attività disposta su mandato del Comitato Ordinatore, ivi compresa l'assunzione di provvedimenti di urgenza da sottoporre a ratifica di quest'ultimo, sono assunte con provvedimento del Responsabile della Scuola Superiore Meridionale. Pertanto, in virtù del quadro normativo sopra richiamato, fino alla costituzione degli organi richiamati nel presente regolamento, gli atti demandati agli organi collegiali sono assunti dal Comitato Ordinatore e gli atti ed i provvedimenti emanati da organi monocratici sono assunti dal Responsabile della Scuola Superiore Meridionale.
2. L'attivazione delle procedure di selezione del presente regolamento è esperibile secondo le modalità previste dalla normativa vigente nel tempo.
3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si rinvia all'art. 22 bis della L. 240/2010.

Articolo 17 –Entrata in vigore e Pubblicità

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla sua pubblicazione sull'Albo on line della Scuola e sul sito istituzionale della medesima.